



REGOLAMENTO PER L'ADESIONE A FONDIR E LA MOBILITÀ TRA FONDI INTERPROFESSIONALI

Storia delle Revisioni

Versione	Data	Motivo/Riferimento
1.0	26/11/2009	Prima emissione modulistica
2.0	22/11/2017	Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
3.0	27/06/2018	Aggiornamento procedura e adeguamento L. 190/2014
4.0	22/09/2026	Adeguamento alle Linee Guida ministeriali: istruttoria, trasparenza e divieto di nuova procedura nei 12 mesi successivi.

Sommario

<i>Storia delle Revisioni</i>	1
Premessa	3
1. Adesione a FONDIR	3
1.2 Matricole INPS plurime.....	4
1.3 Conferma dell'adesione tramite PEC	4
1.4 Decorrenza, rinnovo e limite temporale.....	4
2. Mobilità in entrata con trasferimento delle risorse da altro Fondo a FONDIR	4
3. Mobilità in uscita con trasferimento delle risorse da FONDIR ad altro Fondo	5
3.1 Condizioni e criteri di calcolo delle risorse trasferibili	5
4. Istruttoria, integrazioni documentali e archiviazione	6
5. Principio di neutralità della portabilità	6
6. Trasparenza delle posizioni aziendali e sistemi informativi	7
7. Modulistica allegata	7
8. Disposizioni finali	7

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di adesione a FONDIR e le procedure di mobilità in entrata e in uscita tra Fondi interprofessionali, in coerenza con le Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, adottate con D.D. del Ministero del Lavoro n. 227 dell'11 maggio 2026.

La mobilità tra Fondi interprofessionali e la conseguente trasferibilità delle risorse sono previste dall'articolo 19, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ferma restando l'applicazione delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti e delle prescrizioni delle Linee Guida ministeriali e, per quanto di competenza, dell'INPS.

Il presente Regolamento si applica alle imprese che intendono aderire a FONDIR, revocare l'adesione a FONDIR o trasferire a FONDIR risorse maturate presso altro Fondo interprofessionale, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa e dalla regolamentazione vigente.

Le procedure sono improntate ai principi di trasparenza, semplificazione, tracciabilità, parità di trattamento e neutralità rispetto alla scelta del Fondo da parte dell'impresa aderente.

Le procedure applicative richiamate nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle eventuali, successive, disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS o da altre Autorità competenti in materia, senza necessità di modifiche formali del Regolamento per gli aspetti meramente tecnici e procedurali.

1. Adesione a FONDIR

L'azienda che intende aderire a **Fondir e non risulta aderente ad altro Fondo dei dirigenti** deve indicare – attraverso il proprio legale rappresentante - nella **"denuncia aziendale/contributiva" del flusso UNIEMENS presso l'INPS**, all'interno dell'elemento **"FondoInterprof"**, l'opzione **"Adesione"** selezionando il codice **FODI** ed inserendo il **numero dei dirigenti** per legge interessati all'obbligo contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978 e s.m.i (c.d. 0,30%).

L'effetto dell'adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nella quale è stato inserito il codice FODI.

L'azienda che intende aderire a Fondir e proviene da altro Fondo Interprofessionale deve indicare - attraverso il proprio legale rappresentante - nella **"denuncia aziendale" del flusso UNIEMENS presso l'INPS**, all'interno dell'elemento **"FondoInterprof"**, l'opzione **"REDI"** (revoca dal precedente Fondo dei dirigenti – passaggio obbligatorio), e contestualmente nella sezione **"Adesione"** indicare il codice **FODI**, **inserendo il numero dei dirigenti** interessati al suddetto obbligo contributivo.

Si ribadisce che in ogni caso, la scelta di adesione deve essere inequivocabilmente riconducibile alla volontà del Legale Rappresentante dell'impresa aderente o di soggetto munito di idonea delega.

1.2 Matricole INPS plurime

In presenza di più matricole INPS riconducibili al medesimo datore di lavoro, l'adesione, la revoca e la mobilità devono essere effettuate per ciascuna matricola interessata, secondo le modalità operative vigenti. La documentazione trasmessa al Fondo deve indicare in modo puntuale tutte le matricole oggetto della procedura.

1.3 Conferma dell'adesione tramite PEC

Nelle more della definizione di eventuali meccanismi procedurali adottati dall'INPS volti a garantire che la scelta di adesione risulti inequivocabilmente espressione della volontà del Legale Rappresentante, l'impresa è tenuta a trasmettere a FONDIR aziendefondir@pec.it una comunicazione a mezzo PEC di conferma della volontà di adesione.

La comunicazione PEC deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da un soggetto munito di specifica delega e deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

- copia della denuncia contributiva da cui risulti l'adesione a FONDIR;
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- eventuale delega, qualora la comunicazione sia sottoscritta da soggetto diverso dal Legale Rappresentante, corredata dai documenti di identità del delegante e del delegato.

1.4 Decorrenza, rinnovo e limite temporale

L'adesione produce effetti nei confronti del Fondo secondo le risultanze comunicate dall'INPS. L'adesione si intende confermata fino a revoca effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

In ragione di quanto stabilito dalle Linee Guida ministeriali, l'impresa che abbia effettuato una procedura di adesione o mobilità non può attivare una nuova procedura di adesione o mobilità nei successivi dodici mesi, fatti salvi eventuali diversi obblighi derivanti da disposizioni normative sopravvenute.

L'assenza della comunicazione PEC di conferma o della documentazione richiesta può impedire l'accesso ai contributi ed ai servizi del Fondo fino al completamento dell'istruttoria amministrativa.

2. Mobilità in entrata con trasferimento delle risorse da altro Fondo a FONDIR

Le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente che intendono **revocare l'adesione ad altro Fondo e aderire contestualmente a FONDIR** trasferendo le eventuali risorse accantonate secondo i limiti temporali e nella misura stabilita dalla legge e dalle Linee Guida, devono inoltrare la revoca dell'adesione al Fondo di provenienza e contestualmente richiedere il trasferimento delle risorse secondo le procedure da esso definite.

3. Mobilità in uscita con trasferimento delle risorse da FONDIR ad altro Fondo

Le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno **revocato l'adesione a FONDIR** con contestuale adesione ad un diverso Fondo dei dirigenti possono richiedere il trasferimento delle risorse.

In tal caso, parallelamente alla procedura INPS di revoca, l'impresa deve inviare una comunicazione a mezzo PEC indirizzata sia a FONDIR (pianifondir@pec.it) sia al Fondo di destinazione, contenente la richiesta di trasferimento delle risorse e la specifica indicazione della matricola INPS interessata dalla mobilità.

La PEC deve essere e deve contenere:

- domanda di trasferimento delle risorse con specifica indicazione della matricola INPS interessata firmata digitalmente dal Legale Rappresentante ovvero da soggetto munito di specifica delega;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente firmata digitalmente dal Legale Rappresentante ovvero da soggetto munito di specifica delega;
- copia della denuncia contributiva da cui risultino la revoca a FONDIR e la contestuale adesione al Fondo di destinazione;
- copia del documento di identità del sottoscrittore ed eventuale delega corredata dai documenti di identità.

La domanda di trasferimento delle risorse deve pervenire a FONDIR entro e non oltre 90 giorni dalla data di revoca.

La procedura descritta si riferisce alla singola matricola INPS interessata dalla mobilità. Pertanto, qualora al medesimo datore di lavoro siano riconducibili più matricole INPS, la richiesta di mobilità con trasferimento delle risorse deve essere presentata e istruita distintamente per ciascuna matricola oggetto della procedura.

3.1 Condizioni e criteri di calcolo delle risorse trasferibili

Il trasferimento delle risorse è consentito esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 19, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nello specifico:

- l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato deve essere almeno pari a euro 3.000,00;
- il trasferimento non deve riguardare imprese o datori di lavoro che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE;

- il trasferimento è pari al 70% del totale delle quote di adesione incassate dal Fondo di provenienza nel triennio precedente per il datore di lavoro interessato, al netto esclusivamente dell'ammontare eventualmente già utilizzato ovvero in fase di utilizzo per finanziare piani formativi dell'impresa.

Le somme oggetto di trasferimento sono determinate al netto delle eventuali trattenute ministeriali sulle risorse destinate ai Fondi interprofessionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento del trasferimento.

FONDIR, in qualità di Fondo di provenienza, verifica il dettaglio degli eventuali importi dei piani formativi rilevanti ai fini del calcolo. Non sono ammesse ulteriori decurtazioni rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e dalle Linee Guida ministeriali.

4. Istruttoria, integrazioni documentali e archiviazione

FONDIR verifica la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta, la corretta identificazione delle matricole INPS interessate, la sussistenza dei requisiti dichiarati dall'impresa e la consistenza delle risorse oggetto di trasferimento, nei limiti delle informazioni disponibili e delle risultanze INPS.

Qualora la documentazione risulti incompleta o incongruente, FONDIR può richiedere all'impresa integrazioni documentali tramite PEC, limitatamente agli elementi indispensabili alla conclusione dell'istruttoria e senza introdurre condizioni o oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della PEC, la pratica può essere archiviata, salva la facoltà dell'impresa di ripresentare la richiesta nei termini previsti dalla normativa vigente.

Conclusa positivamente l'istruttoria, FONDIR procede al trasferimento delle risorse al Fondo di destinazione nel rispetto dei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle Linee Guida ministeriali.

5. Principio di neutralità della portabilità

La portabilità è assoggettata esclusivamente alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge. FONDIR non introduce previsioni che ritardino o ostacolino la portabilità delle risorse finanziarie, né condizioni, oneri, decurtazioni, requisiti o termini ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Le procedure di mobilità sono gestite in modo da assicurare la tracciabilità dell'istruttoria e la trasparenza nei confronti dell'impresa interessata e del Fondo di destinazione o provenienza.

6. Trasparenza delle posizioni aziendali e sistemi informativi

FONDIR assicura, secondo le modalità rese disponibili dai propri sistemi informativi e dalla regolamentazione vigente, la progressiva disponibilità di informazioni relative alle posizioni

aziendali aderenti, alle risorse utilizzate per la realizzazione dei piani formativi e alla disponibilità di risorse idonee al trasferimento.

FONDIR adotta progressivamente soluzioni organizzative e informatiche idonee a garantire il flusso di informazioni con il Fondo di provenienza o di destinazione per la verifica dei requisiti che consentono il trasferimento delle risorse e la determinazione dell'importo trasferibile.

Il conferimento e la gestione dei dati avvengono nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e interoperabilità con i sistemi informativi istituzionali, ove previsti.

7. Modulistica allegata

FONDIR mette a disposizione modelli di richiesta di mobilità con trasferimento delle quote di adesione incassate. I modelli, coerenti con il presente Regolamento, contengono:

- dati identificativi dell'impresa e del Legale Rappresentante o delegato;
- indicazione della matricola INPS interessata;
- Fondo di provenienza e Fondo di destinazione;
- dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante formula sintetica di rinvio all'articolo 19, comma 7-bis, della legge n. 2/2009;
- elenco degli allegati obbligatori.

I modelli sono aggiornati da FONDIR in coerenza con le eventuali modifiche normative, ministeriali o operative intervenute.

8. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative, regolamentari e operative vigenti in materia di adesione, revoca e mobilità tra Fondi interprofessionali.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti di FONDIR, ferma restando l'eventuale approvazione ministeriale ove richiesta dalle disposizioni vigenti.